PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2589 di venerdì 18 marzo 2011

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei cantieri

Un riepilogo degli obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori, dovuti anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo. Di Rolando Dubini.

L'art. 90 comma 9 lettere a, b e c del D.Lgs. n. 81/2008 - come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 - prevede tre obblighi distinti a carico de "**il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo**".

1. Il **primo obbligo** (lettera a) riguarda la **verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie** (siano esse esecutrici o non esecutrici), **delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare**, con le modalità di cui all'allegato XVII.
L'articolo 90 al comma 9 indica che *nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito, di cui al periodo che precede, si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII*. Tuttavia**tale eccezione è nei fatti inapplicabile** parchè l'allegato XI include tutte le lavorazioni per le quali vi sia obbligo di sorveglianza sanitaria, ed **è inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza sorveglianza sanitaria** del medico competente.

Questo obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalità da parte del committente tenendo conto in particolare che le modalità all'allegato XVII non esauriscono l'obbligo di verifica, posto che detta verifica riguarda il concetto così definito dall'art. 89 c.1 d.lgs. n. 81/2008: "l) idoneità tecnico-professionale: **possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare**".

Questo significa che una mera verifica documentale è insufficiente, una verifica limitata alle modalità documentali non esonera il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l'appaltatore (cfr. art. 43 codice penale ai sensi del quale "il delitto: ...è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"), e dunque la verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente e perita della effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro e non lesivo dell'integrità psicofisica altrui. In tal senso la Cassazione è perentoria nell'affermare la necessità di una verifica dell'idoneità tecnico-professionale non limitata al solo aspetto documentale: "***in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa"*** [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20049] ?#>

2. Il **secondo obbligo** riguarda la necessità di richiedere "b) ... alle imprese esecutrici una **dichiarazione dell'organico** medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai

lavoratori dipendenti".
Anche in questo caso l'**eccezione** secondo la quale "*nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI"*, *il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2," e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato* è difficilmente applicabile perché, come anzidetto, l'allegato XI include tutte le lavorazioni con obbligo di sorveglianza sanitaria, ed è inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza sorveglianza sanitaria del medico competente.

3. Il **terzo obbligo** riguarda la **trasmissione** *c) ... all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività , copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).*

Rolando Dubini, avvocato in Milano

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it